

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 (attuativa del D.L. n. 132/2014) che nei casi in cui si vuole proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro (ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria), prevede il tentativo obbligatorio di trovare una soluzione bonaria alla controversia prima di ricorrere all'azione giudiziaria, tramite la stipulazione di una convenzione di **Negoziazione Assistita**.

Che cos'è:

la convenzione di Negoziazione Assistita è un accordo mediante il quale le Parti di una controversia convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Chi la deve attivare:

ogni assicurato che vuole proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro (ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria), tramite l'intervento di un legale.

Quando e come si attiva:

il procedimento di Negoziazione Assistita rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale da attivare obbligatoriamente prima dell'introduzione di un processo civile, tramite un invito a partecipare alla procedura rivolto alla Compagnia.

Come funziona:

- in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore sulle modalità di trasmissione, l'invito andrà spedito tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec;
- la Società fornirà riscontro entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell'ipotesi negativa, specificandone la motivazione.

Durata della Procedura:

la durata della Procedura è concordata dalle Parti e non può essere inferiore ad un mese.

Contenuti della Convenzione:

qualora l'invito alla Negoziazione assistita venga accettato, sarà fissato un incontro durante il quale verrà redatto l'accordo di definizione della controversia (c.d. Convenzione) che dovrà contenere:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, non inferiore a un mese;
- b) l'oggetto della controversia con i relativi termini di risoluzione;
- c) la firma delle Parti certificata dai rispettivi avvocati intervenuti.

Forma della Convenzione:

la convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità.

Recapiti cui trasmettere l'invito alla Negoziazione:

Per favorire una migliore gestione della Procedura, invitiamo a trasmettere gli inviti a partecipare alla Negoziazione Assistita:

Tramite Raccomandata con avviso di ricevimento a:

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Carlo Pesenti 121 , 00156 Roma

Oppure tramite mail pec al seguente indirizzo: ipaassicurazioni@pec.it